

**Sentenza:** n. 274 del 3 dicembre 2012

**Materia:** concorrenza - tutela della salute e dei servizi pubblici locali

**Limiti violati:** violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani) articoli 1 e 2

**Esito:** questioni non fondate

**Estensore nota:** Carla Paradiso

La Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti degli articoli 1 e 2, della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), della Costituzione.

Entrambe le norme prevedono, per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani, o per le loro associazioni, con meno di cinquemila abitanti, la possibilità di derogare al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriale ed obitoriale e l'attività di onoranze funebri nonché tra la gestione cimiteriale e le attività funebre e commerciale marmorea e lapidea, incompatibilità prevista dalla legge regionale del Veneto n. 18 del 2010.

Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate contrastano con i principi espressi dal Garante della concorrenza e del mercato perché, consentendo la commistione in questione per un rilevante numero di Comuni, esse si risolverebbero in una lesione della competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza, assicurata allo Stato in via esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La Corte ritiene infondate le questioni sollevate, in quanto le norme regionali censurate sono ascrivibili alla potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali e solo in via marginale ed indiretta interferiscono con il tema della concorrenza. Le deroghe introdotte con le disposizioni impugnate non costituiscono infatti un privilegio per gli operatori che agiscono nei territori esonerati dalle incompatibilità, bensì un intervento legislativo finalizzato a disciplinare in modo non irragionevole situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza di più operatori commerciali qualificati.

Tale tipo di intervento normativo, come la Corte ha già avuto modo di affermare, *«deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza»* (sentenza n. 430 del 2007).

La Consulta conclude dicendo che la normativa, lungi dal collidere con i principi dell'Unione Europea in tema di concorrenza, è conforme anzi ad alcuni precetti e raccomandazioni che l'ordinamento comunitario già riconosce con riguardo a territori svantaggiati come quelli montani. Le norme regionali impugnate non si pongono dunque in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non ledono i principi della concorrenza e non violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.